



Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

Ufficio Circondariale Marittimo - Porto Santo Stefano

UNITA' ORGANIZZATIVA TECNICA

Via Civinini nr. 2 - Tel. 0564/812529 – ucportosantostefano@mit.gov.it - cp-portosantostefano@pec.mit.gov.it

ORDINANZA n. 50/2015

Il Capo del Circondario Marittimo di Porto Santo Stefano,

- VISTA** la circolare titolo Personale Marittimo – Serie: Tabelle di armamento – n.001 in data 20.10.2010 del Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto-Reperto VI – Ufficio 4°, contenente le linee guida per la determinazione delle tabelle minime di armamento ai fini della sicurezza, del naviglio mercantile e da pesca nazionale, in attuazione della Risoluzione IMO A.890 (21), come modificata dalla Risoluzione IMO A.955 (23);
- VISTO** il proprio decreto n.7/97 datato 06 marzo 1997 che disciplina le tabelle minime d'armamento per le unità da pesca fino a 150 Tonnellate;
- VISTA** l'Ordinanza n°22/98 del 21.04.1998
- RITENUTO** necessario aggiornare le tabelle minime individuate dalle determinazioni sopraindicate alla luce delle direttive impartite dalla circolare n. 001 in data 20.10.2010 del Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto, per le unità da pesca con lunghezza tra le perpendicolari non superiori ai 24 metri e che non effettuano pesca mediterranea o oceanica oltre gli stretti;
- SENTITE** le associazioni di categoria e sindacali interessate, convocate e riunitesi presso questo ufficio in data 26/03/2015;
- VISTO** il decreto legislativo n.271 in data 27luglio 1999 “Adeguamento della normativa sulla sicurezza e salute dei lavoratori marittimi a bordo delle navi mercantili da pesca nazionali, a norma della legge 31 dicembre 1998, n.485”;
- VISTO** il decreto legislativo n.108 in data 27 maggio 2005 “Attuazione della direttiva 1999/63/CE relativa all'accordo sull'organizzazione dell'orario di lavoro della gente di mare, concluso dall'Associazione armatori della Comunità europea(ECSA) e dalla Federazione dei sindacati dei trasportatori dell'Unione europea(FST)”;
- VISTO** il decreto ministeriale 08 marzo 2005 dell'allora Ministero delle Comunicazioni relativo ai certificati di abilitazione all' uso degli apparati radio a bordo delle imbarcazioni adibite alla pesca costiera, locale e ravvicinata;
- VISTA** la Legge 6 agosto 2013, n. 97 ed in particolare l'articolo 11, comma 2;
- VISTO** gli articoli 317 e 1221 del Codice della navigazione e gli articoli 59 e 426 del relativo regolamento di esecuzione, parte marittima;

O R D I N A

Articolo 1

Definizioni

Ai fini della presente ordinanza, si applicano le seguenti definizioni:

- **Lunghezza**: indica la lunghezza fra le perpendicolari come risultante dai certificati di sicurezza dell'unità da pesca;
- **T.S.L.**: indica il tonnellaggio di stazza lorda come risultante dai documenti di bordo (licenza di navigazione) dell'unità da pesca e dal relativo certificato di stazza;
- **G.T.**: indica il tonnellaggio di stazza come risultante dai documenti di bordo (licenza di pesca) dell'unità da pesca e dalla relativa attestazione di stazza rilasciata ai sensi del Reg.(CE) 2930/86;
- **Pesca costiera locale**: pesca effettuata entro 6 miglia dalla costa ovvero 12 miglia dalla costa previa autorizzazione rilasciata dal Capo del Compartimento Marittimo, nel compartimento marittimo di iscrizione e nei due compartimenti limitrofi;
- **Pesca costiera ravvicinata**: pesca effettuata entro 40 miglia dalla costa ovvero limitata a entro 20 miglia dalla costa;
- **Uscita giornaliera**: indica un'attività lavorativa e di pesca svolta con cadenza giornaliera nel rispetto delle norme vigenti in materia di orario di lavoro e riposo nel rispetto dell'interruzione dell'attività nelle giornate di fermo previste;
- **Uscita settimanale**: indica un'attività lavorativa e di pesca svolta su base settimanale nel rispetto delle norme vigenti in materia di orario di lavoro e riposo nel rispetto dell'interruzione dell'attività nelle giornate di fermo previste;
- **Campagna di pesca**: indica un'attività lavorativa e di pesca che non rientra nelle definizioni di uscita giornaliera e uscita settimanale, svolta nel rispetto delle normative vigenti in materia di orario di lavoro e riposo.

Articolo 2

Ambito di applicazione

La presente ordinanza si applica a tutte le unità da pesca, di lunghezza inferiore ai 24 metri, adibite alla pesca costiera locale e ravvicinata, che, indipendentemente dall'ufficio di iscrizione, hanno dichiarato porto base nel porto di giurisdizione di questo Circondario Marittimo ovvero svolgano prevalentemente l'attività di pesca, con relativo sbarco del pescato, nei porti del Circondario marittimo di Porto Santo Stefano

Articolo 3

Tabelle minime di sicurezza

Con decorrenza 01 giugno 2015 le tabelle minime di sicurezza delle unità da pesca rientranti nell'ambito di applicazione di cui al precedente articolo 2, sono determinate come segue:

Fascia	Limiti di Stazza T.S.L.	Zona/Tipo di Pesca	Equipaggio
1	Fino a 10 T.S.L.	Costiera Locale	1
2	Superiore a 10 T.S.L. e fino 25 T.S.L.	Costiera Locale	2
3	Sup a 3 T.S.L. e fino 25 T.S.L. con attività lavorativa con uscite giornaliere	Costiera Ravvicinata	2
4	Superiore a 3 T.S.L. e fino 25 T.S.L.	Costiera Ravvicinata	3
5	Superiore a 25 T.S.L. e fino 50 T.S.L.		3
6	Superiore a 50 T.S.L. e fino 60 T.S.L. con attività lavorativa con uscite giornaliere		3
7	Superiore a 50 T.S.L. e fino 100 T.S.L.		4
8	Superiore a 100 T.S.L. e fino 150 T.S.L.		5
9	Superiore a 150 T.S.L.		6
10	//	Sistema a Circuizione (Cianciolo)	12

COMPOSIZIONE EQUIPAGGIO		
Fascia	1ª Tipologia d'imbarco	2ª Tipologia d'imbarco
1*	N.1 marittimo (conduttore) se utilizza attrezzi da posta	N.1 marittimo (conduttore) e N.1 motorista o marinaio altri tipi di pesca
2	N.1 conduttore/marinaio motorista (ove applicabili gli articoli 261 o 264 del Regolamento di esecuzione al Codice della navigazione) ed N. 1 mozzo	N.1 conduttore e N.1 marinaio motorista
3**	N.1 conduttore/marinaio motorista (ove applicabili gli articoli 261 o 264 del Regolamento di esecuzione al Codice della navigazione) ed N.1 mozzo	N.1 conduttore e N.1 conduttore motorista
4	N.1 conduttore/marinaio motorista (ove applicabili gli articoli 261 o 264 del Regolamento di esecuzione al Codice della navigazione), N.1 Marinaio e N.1 mozzo/giovanotto di macchina	N.1 conduttore, N. 1 marinaio motorista e N.1 mozzo/giovanotto di macchina
5	N.1 capo barca/motorista abilitato (ove applicabili gli articoli 261 o 264 del Reg. esec. al Cod. nav.) e N. 2 marinai ovvero, N.1 capo barca/motorista abilitato(ove applicabili gli articoli 261 o 264 del Reg. esec. al Cod. nav.), N.1 marinaio e N.1 giovanotto di macchina.	N.1 capo barca, N.1 motorista abilitato e N.1 marinaio
6**	N.1 capo barca per le unità fino a 60 T.S.L. o 100 G.T)., N.1 motorista abilitato per unità fino a 60 T.S.L. o 100 G.T), N.1 marinaio,	
7	N.1 marinaio autorizzato alla pesca (capo barca per le unità fino a 60 T.S.L. o 100 G.T)., N.1 meccanico navale IIª classe (motorista abilitato per unità fino a 60 T.S.L. o 100 G.T), N.1 marinaio, N.1 mozzo o giovanotto di macchina	
8	N.1 marinaio autorizzato alla pesca (capo barca per le unità fino a 100 G.T., N.1 meccanico navale IIª classe (motorista abilitato per unità fino a 100 G.T.), N.2 marinai, N.1 mozzo o giovanotto di macchina	
9	N.1 marinaio autorizzato alla pesca, N.1 meccanico navale IIª classe, N.1 marinaio, N.2 marinai/mozzo N. 1 giovanotto di macchina	
10	N.1 Comandante, N.1 Motorista, N.1 Capo Pesca, N.7 marinai, N.1 Marinaio/operaio motoria N.1 mozzo/giovanotto di macchina	

*Per le unità a motore, la persona imbarcata dovrà essere munita del titolo di coperta e di macchina(ove applicabili gli articoli 261 o 264 del Regolamento di esecuzione al Codice della navigazione), in caso diverso la tabella non potrà essere inferiore a 2 persone(Comandante e motorista).

**L'attività lavorativa con uscita giornaliera dovrà essere dichiarata per iscritto da parte del proprietario/armatore dell'unità da pesca all'Autorità Marittima Locale e copia appositamente vidimata di tale dichiarazione dovrà essere mantenuta a bordo, allegata al ruolino di equipaggio. Con obbligo da parte del comandante dell'unità da pesca di comunicare via radio VHF al rientro dell'attività di pesca l'ingresso in porto.

Le sopra riportate tabelle di sicurezza, relativamente alle unità da pesca adibite al sistema a strascico, si riferiscono esclusivamente ad attività lavorative con uscite giornaliere o settimanali. Per le unità che effettuano campagna di pesca, la tabella d' armamento sarà definita opportunamente dalla Autorità Marittima.

A bordo ogni unità da pesca, abilitata alla navigazione oltre le 3(tre) miglia dalla costa ovvero dotata di stazione radio, dovrà esservi almeno un marittimo munito di idoneo certificato di abilitazione all' uso degli apparati radio di bordo ai sensi del D.M. 08 marzo 2005.

Articolo 4

Disposizioni aggiuntive

Il proprietario/armatore e il comandante, nell' ambito delle responsabilità, dovranno operare per le unità da pesca con tabelle di armamento la cui composizione qualitativa e quantitativa dell'equipaggio dovrà tenere conto dei seguenti criteri:

- a) Necessità di evitare o ridurre al minimo, orari eccessivi di lavoro a bordo per il lavoratore marittimo, al fine di garantire adeguati periodi di riposo in relazione alla tipologia di attività e di navigazione svolta;
- b) Necessità di prevedere la presenza a bordo di un numero sufficiente di persone d'equipaggio per garantire la sicurezza e l' efficienza in conformità con la tabella minima di sicurezza di cui al precedente articolo 3;
- c) necessità di integrare il personale d'equipaggio al fine di garantire l'esercizio in sicurezza dell' unità da pesca in relazione alle attrezzature e macchinari di bordo, utilizzate nell'attività lavorativa, con particolare riferimento all'uso del verricello.

A tal fine, a bordo di ogni unità da pesca, dovrà essere affissa in posizione facilmente accessibile una tabella, conforme al modello di cui all' Allegato 2 del Decreto Legislativo 271/99, riportante l' organizzazione del servizio di bordo e contenente per ogni posizione lavorativa:

- a) l' orario del servizio in navigazione e dell' eventuale servizio in porto; nonché,
- b) il numero massimo di ore di lavoro o il numero minimo di riposo previste ai sensi del decreto legislativo 271/99 o dai contratti collettivi in vigore.

Inoltre, a bordo di tutte le unità da pesca, a disposizione di tutti i lavoratori imbarcati e degli organi di vigilanza, devono essere conservate una copia del contratto collettivo e una copia delle norme nazionali.

Articolo 5

Tabella minima d'armamento per la navigazione di trasferimento

Tutte le unità da pesca, in caso di viaggio di trasferimento, avranno una tabella minima di sicurezza promissoria che sarà determinata per l'occasione in base alle caratteristiche tecniche dell'unità, alla durata e tipologia del viaggio e sulla base delle vigenti disposizioni in materia di orario di lavoro e di riposo a bordo.

Articolo 6

Disposizioni finali

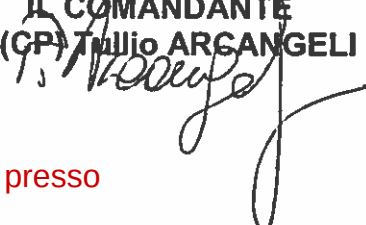
I contravventori alle norme di cui sopra saranno perseguiti, in base ai casi, ai sensi degli articoli 1221 o 1231 del Codice della Navigazione, salvo che il fatto non integri una fattispecie diversa o più grave reato.

Inoltre, alle unità da pesca non armate in conformità alla presente Ordinanza non saranno connesse le spedizioni ai sensi dell' articolo 181 del Codice della Navigazione.

La presente Ordinanza abroga e sostituisce l'Ordinanza n°22/98 del 21.04.1998 ed il decreto n.7/97 datato 06 marzo 1997 in premessa citati.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente ordinanza, la cui pubblicità verrà assicurata mediante l' affissione all'albo dell'ufficio, l'inclusione alla pagina "Ordinanze" del sito istituzionale www.portosantostefano.guardiacostiera.it nonché l' opportuna diffusione tramite gli organi di informazione.-

Monte Argentario, lì 12 maggio 2015

IL COMANDANTE
T.V. (CP) Tullio ARGANGELI


*(Copia conforme all'originale
sottoscritta con firma autografata e conservata presso
questo Ufficio – Art.19 DPR 445/2000)